II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1973

che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di frumento tenero fuori della Comunità

(73/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che il mercato mondiale del frumento tenero è caratterizzato da una situazione di cui è difficile, in base ai dati attualmente disponibili, valutare l'evoluzione futura, che tuttavia alcune informazioni precise lasciano prevedere che, a termine, la domanda di tale prodotto sul mercato mondiale resterà eccedentaria rispetto ai quantitativi disponibili ;

considerando che sul mercato mondiale i prezzi accusano un aumento persistente ; che ciò stimolerà gli operatori comunitari, anche senza l'incentivo di una restituzione, a smaltire fuori della Comunità il frumento tenero in loro possesso ;

considerando che negli ultimi giorni sono state depositate, particolarmente in Francia, domande di titoli d'esportazione per quantitativi non trascurabili del prodotto in parola ; che questa evoluzione provoca un inquietante rialzo dei prezzi sul mercato comunitario, rialzo cui non è possibile far fronte con gli strumenti abituali di regolarizzazione del mercato ;

considerando che, se questa tendenza persiste, il mercato comunitario rischia gravi perturbazioni, sia sul piano degli approvvigionamenti come su quello dei prezzi ;

considerando che gli obblighi comunitari in materia di aiuto alimentare impongono di riservare a tal fine una parte notevole dei quantitativi ancora disponibili sul mercato comunitario ;

considerando che da tutti gli elementi sopra descritti emerge che le esportazioni rischiano di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, e in particolare alle lettere c), d) ed e) di detto paragrafo ; che, più specificamente, il mantenimento delle esportazioni minaccia di compromettere l'approvvigionamento della Comunità nei prossimi mesi e quindi, indirettamente, di rendere impossibile la fornitura a prezzi ragionevoli ai consumatori comunitari di prodotti trasformati a base di frumento tenero, fra cui in particolare il pane ;

considerando che è pertanto necessario adottare con effetto immediato misure particolari che consentano di tutelare gli interessi della Comunità ; che tali misure devono essere adottate nel quadro delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2591/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni d'applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali (3) ; che sul mercato prevalgono attualmente condizioni tali per cui la cessazione del rilascio dei titoli d'esportazione sarebbe idonea a migliorare la situazione ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1.

considerando che, in virtù dei succitati obblighi comunitari in materia di aiuto alimentare, devono essere escluse dal regime di salvaguardia le esportazioni effettuate nel quadro di essi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il prodotto di cui alla voce 10.01 A della tariffa doganale comune non vengono più rilasciati titoli d'esportazione. Tale disposizione si applica alle domande di titoli depositate, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73 [2], posteriormente alla data del 6 agosto 1973.

Articolo 2

Il disposto dell'articolo 1 non si applica ai prodotti mobilitati per azioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 22 bis del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.